



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 47	di data 20/03/24

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI, CONDUTTURE E IMPIANTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. RIVALUTAZIONE IMPORTI PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 831 E 831-BIS LEGGE 27.12.2019 N. 160 E SS.MM.II.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui a tale comma e ai commi da 817 a 836, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province (cd. "canone unico patrimoniale");

visto inoltre l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd. canone mercatale);

richiamata la deliberazione consiliare 14.04.2021, n. 42, con la quale, in attuazione delle sopracitate disposizioni normative, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da ultimo modificato con deliberazione consiliare 02.11.2022, n. 132;

visto, in particolare, l'art. 1 comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale, per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per una tariffa forfetaria che, per i "Comuni oltre 20.000 abitanti" è pari ad euro 1;

pagina 1/3

dato atto che il medesimo comma 831 dispone che "In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800;

considerato che il citato comma 831 dispone infine che "Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente."

richiamato, altresì, l'art. 831-bis della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 ai sensi del quale "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. ";

accertato che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati a dicembre 2023 rispetto a dicembre 2022 è pari a +0,6% e che, conseguentemente, la citata tariffa per i Comuni oltre 20.000 abitanti, l'importo minimo di euro 800 riferito alle occupazioni effettuate ai sensi del citato comma 831 e il canone riferito alle occupazioni effettuate ai sensi del citato 831-bis, vengono rispettivamente aggiornati, per l'anno 2024, in euro 1,17 ed euro 929,79;

richiamato il riscontro di data 11.03.2024, fornito da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ad un quesito posto da un Comune, nel quale è precisato che "gli importi contenuti nel comma 830 e 831 bis seguono l'aggiornamento annuale ISTAT per Legge";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;

- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;  
    atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;  
    visto il Decreto sindacale 102/2023/05 di data 28.12.2023 prot. n. 449188 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali,

d e t e r m i n a

1. di aggiornare, per le ragioni indicate in premessa:
  - a) la tariffa del canone unico patrimoniale relativa alle occupazioni per i Comuni oltre 20.000 abitanti, di cui all'art. 1 comma 831 della legge 29 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., per l'anno 2024, in misura pari ad euro 1,17;
  - b) l'importo minimo dovuto a ciascun ente per le occupazioni di cui alla precedente lettera a), per l'anno 2024, in euro 929,79;
  - c) il canone unico patrimoniale relativo alle occupazione di cui all'art. 1 comma 831-bis della legge 29 dicembre 2019, n. 160, e ss.mm.ii., per l'anno 2024, in euro 929,79.
2. di dichiarare che le relative entrate risultano esigibili entro il 31.12.2024.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 20/03/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 47	di data 20/03/24

**Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE. OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI, CONDUITTURE E IMPIANTI PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ. RIVALUTAZIONE IMPORTI PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 831 E 831-BIS LEGGE 27.12.2019 N. 160 E SS.MM.II.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 26 marzo 2024